



COPIA

COMUNE DI BALZOLA

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 13

**OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA
DISCIPLINA DELL'ADDIZIONALE IRPEF -
APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2013**

L'anno DUEMILATREDICI addì VENTISEI del mese di LUGLIO alle ore 18,00
nella sala delle riunioni.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalle vigenti normative, vennero per oggi
convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta ORDINARIA di prima
convocazione.

Fatto l'appello risultano:

N°	COGNOME E NOME	PRESENTI	ASSENTI
1	BERGOGLIO Gianfranco	SI	
2	TORRIANO Marco	SI	
3	BACHIS Aldo	SI	
4	COSTANZO Enrico	SI	
5	GABBAN Vander	SI	
6	SILANO Carlo		SI
7	RANDAZZO Pietro		SI
8	DEAMBROGIO Franca	SI	
9	RASCA Daniela	SI	
10	CARTURAN Luigi	SI	
11	BARALE Giuseppe	SI	
12	GRIGNOLIO Stefano		SI
13	COPPA Mauro		SI

Con l'intervento e l'opera del sig. ZURLO dott. Alberto - SEGRETARIO COMUNALE ,
riconosciuto legale il numero degli intervenuti , il Signor BERGOGLIO Gianfranco , nella sua
qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.
Partecipa ai lavori il Revisore dei Conti dott.ssa. Wilma Adele Mascarino.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'art. 1, commi 1 e 2, del D. Lgs. 28.9.1998, n. 360, come modificato dall'art. 12 della legge 13.5.1999, n. 133, che prevede:

"1. È istituita, a decorrere dal 1° gennaio 1999, l'addizionale provinciale e comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

2. Con uno o più decreti del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'interno, da emanare entro il 15 dicembre, è stabilita l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale da applicare a partire dall'anno successivo [...].

Richiamati altresì:

- l'art 3, comma 1, del medesimo decreto, così come sostituito dall'art. 1, comma 142 della legge finanziaria 2007), che stabilisce *"I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.*

- l'art. 3-bis. *Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.*

- l'art. 4. *L'addizionale è determinata applicando al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta l'aliquota stabilita ai sensi dei commi 2 e 3 ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito di cui all'articolo 165 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. L'addizionale è dovuta alla provincia e al comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa, per le parti spettanti. Il versamento dell'addizionale medesima è effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'acconto è stabilito nella misura del 30 per cento dell'addizionale ottenuta applicando le aliquote di cui ai commi 2 e 3 al reddito imponibile dell'anno precedente determinato ai sensi del primo periodo del presente comma. Ai fini della determinazione dell'acconto, l'aliquota di cui al comma 3 e la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis sono assunte nella misura vigente nell'anno precedente, salvo che la pubblicazione della delibera sia effettuata entro il 31 dicembre precedente l'anno di riferimento";*

Preso atto che per l'esercizio finanziario 2013 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione è stato fissato al 30.09.2013 dalla legge 06.06.2013 di conversione in legge del decreto legge 35/2013;

Visto il D.lgs. 14.03.2011, n. 23: *"Disposizioni in materia di Federalismo Fiscale Municipale";*

Visto l'art. 1, comma 11, del D.L. 138/2011, convertito nella L. 148/2011, che stabilisce quanto segue: *"La sospensione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, confermata dall'articolo 1, comma 123, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, non si applica, a decorrere dall'anno 2012, con*

riferimento all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. E' abrogato l'articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; sono fatte salve le deliberazioni dei comuni adottate nella vigenza del predetto articolo 5”;

Richiamato l'art. 13, comma 16, del D.L. 06.12.2011, n. 201: “Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici”, il quale recita che all'art. 1, comma 4, ultimo periodo del D.Lgs. 28.09.1998, n. 360, le parole “31 dicembre” sono sostituite dalle parole “20 dicembre”. Il pagamento del tributo è effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo dell'Irpef e l'acconto è stabilito nella misura del 30% dell'addizionale ottenuta applicando le aliquote al reddito imponibile dell'anno precedente. Infatti, ai fini della determinazione dell'acconto, l'aliquota determinata e la soglia di esenzione sono assunte nella misura vigente nell'anno precedente, salvo che la pubblicazione della delibera sia effettuata entro il 20 dicembre precedente l'anno di riferimento;

Preso atto che:

- che, per gli anni 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012 la predetta aliquota pari a 0.5% non è stata modificata;

Considerato che, per assicurare la razionalizzazione del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema è informato, i Comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'Irpef differenziate esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale;

Atteso che, ai sensi delle disposizioni di legge citate, l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0.8 punti percentuali;

Ritenuto di dover approvare l'allegato Regolamento per la disciplina dell'addizionale IRPEF, così come allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

Richiamata la deliberazione di G.C. n. 49 del 15/6/2013 la quale prevedeva la differenziazione per fasce di reddito riproduttive delle medesime fasce previste per l'IRPEF ordinaria con le aliquote alla presente deliberazione;

Ritenuto

- per l'anno 2013, di proporre al Consiglio Comunale la determinazione delle seguenti aliquote articolate ciascuna per scaglioni di reddito in modo differenziato per ciascun scaglione di reddito in quanto maggiormente attuative con il criterio della progressività delle aliquote previsto in costituzione all'art. 56, nel modo che segue:

	Aliquota prevista %
da 0 a 15.000 euro	0,50
da 15.000,01 a 28.000 euro (approssimato da 15.000 € a 33.500 €)	0,65
da 28.000,01 a 55.000 euro (approssimato da 33.500 € a 60.000 €)	0,70
da 55.000,01 a 75.000 euro (approssimato da 60.000€ a 100.000 €)	0,78

oltre 75.000 euro
(approssimato alla classe di reddito superiore 0,80
- oltre 100.000 €)

Soglia di esenzione per redditi fino a €
10.000,00

DATO ATTO che l'esenzione dal pagamento del tributo per i redditi inferiori ad € 10.000,00 opera come soglia e non come franchigia, per cui i titolari di redditi complessivi ai fini IRPEF superiori al limite stabilito dovranno corrispondere l'addizionale sull'intero e non solamente sulla parte eccedente tale valore soglia

ACQUISITI

- il parere di regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 49 e 147 bis – comma 1 – del dec. lgs. del . 18.8.2000, n. 267 allegato alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;
- il parere di regolarità contabile del responsabile del servizio interessato ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 49 e 147 bis – comma 1 – del dec. lgs. del . 18.8.2000, n. 267 per costituirne parte integrante e sostanziale;
- il parere del Revisore dei Conti dott.ssa Wilma Adele Mascarino, espresso ai sensi del novellato art. 239 del d.Lgs. 267/2000 in quanto trattasi di proposta di regolamento concernete l'applicazione di tributi locali;

Udito l'intervento del Vicesindaco Torriano il quale spiega le motivazioni sottese alla differenziazione delle aliquote per fasce di reddito e rende edotto il consiglio circa la previsione di maggior gettito attesa dalla presente impostazione, che tuttavia non va ad influire sulle fasce più deboli della popolazione, anche tenuto conto del mantenimento della medesima aliquota dell'anno scorso per i redditi più bassi e dell'innalzamento della soglia di esenzione ad € 10.000,00;

Udito l'intervento del Consigliere Carturan, il quale si dichiara favorevole alla nuova impostazione;

Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi di legge;

DELIBERA

1. di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di approvare l'allegato Regolamento per l'applicazione dell'addizionale IRPEF così come allegato alla presente deliberazione per costuirne parte integrante e sostanziale;
3. di modificare, per l'anno 2013, l' aliquota relativa all'addizionale comunale all'IRPEF del Comune di Balzola, nel modo che segue

	Aliquota prevista %
da 0 a 15.000 euro	0,50
da 15.000,01 a 28.000 euro (approssimato da 15.000 € a 33.500 €)	0,65
da 28.000,01 a 55.000 euro (approssimato da 33.500 € a 60.000 €)	0,70
da 55.000,01 a 75.000 euro (approssimato da 60.000€ a 100.000 €)	0,78

oltre 75.000 euro
(approssimato alla classe di reddito superiore 0,80
- oltre 100.000 €)

Soglia di esenzione per redditi fino a €
10.000,00

4. Dare atto che l'esenzione dal pagamento del tributo per i redditi inferiori ad € 10.000,00 opera come soglia e non come franchigia, per cui i titolari di redditi complessivi ai fini IRPEF superiori al limite stabilito dovranno corrispondere l'addizionale sull'intero e non solamente sulla parte eccedente tale valore soglia;
5. Di dare atto che ai sensi dell'art. 14 articolo 14, comma 8, del Dec. Lgs. 23/2011(come modificato dal Dl 16/2012), a decorrere dall'anno 2011, le delibere di variazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche hanno effetto dal 01 gennaio dell'anno di pubblicazione sul sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del dec. Lgs. 360/1198, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 20 dicembre dell'anno a cui la delibera afferisce.
6. Di trasmettere la presente al responsabile del servizio interessato affinché provveda tempestivamente alla pubblicazione della presente deliberazione su apposito sito informatico, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D. Lgs. n. 360/1998, come modificato dall'art. 11, comma 1, della legge 18.10.2001 n. 383, e secondo le modalità previste dal Decreto Ministeriale del 31 maggio 2002;
7. Di trasmettere la presente deliberazione al responsabile del servizio competente affinché adotti tutti gli atti di propria competenza idonei a dare esecuzione alla presente deliberazione;

Successivamente, con separata ed unanime votazione favorevole

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma, dell'art. 134 del decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 stante l'urgenza di provvedere.

COMUNE DI BALZOLA

Provincia di Alessandria

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ART. 49 Decreto Legislativo n. 267/2000

Provveduto all'istruttoria della pratica di deliberazione;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE alla proposta di adozione del provvedimento deliberativo ad oggetto "APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ADDIZIONALE IRPEF - APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2013" in ordine alla regolarità tecnica .

Balzola, li 19/07/2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to dott. Alberto ZURLO

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

ART. 49 Decreto Legislativo n. 267/2000

Vista la proposta di deliberazione;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE alla proposta di adozione del provvedimento deliberativo ad oggetto "APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ADDIZIONALE IRPEF - APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2013" in ordine alla regolarità contabile.

Balzola, li 19/07/2013

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to dott. Alberto ZURLO

Comune di Balzola

Oggetto: Addizionale Comunale Irpef per l'anno 2013. Approvazione Regolamento.

La sottoscritta Dr.ssa Wilma Adele Mascarino, Revisore dei Conti del Comune di Balzola nominato con delibera dell'Organo Consiliare n. 17 del 21.06.2012

Premesso che

- il D.lgs. 360/98 prevede la possibilità per l'Ente Comune di istituire una addizionale Irpef, la cui misura attualmente non può eccedere lo 0,80%;
- l'art. 1 comma 11 del D.L. 138/2011 conv. in L. 148/2011 detta norme in merito alla fissazione dell'aliquota e all'applicazione di eventuali soglie di esenzione;
- il Comune di Balzola, con deliberazione di G.C. n. 49 del 15/06/2013 ha adottato il provvedimento ad oggetto "DETERMINAZIONE ALIQUOTE ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2013 - ATTO DI INDIRIZZO", incaricando il Responsabile Finanziario di predisporre il Regolamento relativo al tributo in esame;

Visto

- il disposto del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni, con particolare riferimento alle previsioni art. 3 D.L. 174/2012;
- lo Statuto ed il Regolamento di Contabilità dell'Ente;

Esaminata la bozza di Regolamento Comunale per l'applicazione del tributo, che consta di n. 7 articoli

Atteso che nel nuovo testo l'art. 239 del D.Lgs. 267/2000 prevede il rilascio da parte dell'organo di revisione del proprio parere sulle proposte di regolamento concernenti l'applicazione dei tributi locali;

Valutato che la bozza di regolamento sottoposta al Consiglio Comunale per la deliberazione permette la valutazione dei singoli provvedimenti in termini di congruità, coerenza e attendibilità,

esprime

parere favorevole sulla deliberazione in questione e sulla bozza di regolamento in approvazione.

Casale Monferrato, lì 24/07/2013.

IL REVISORE DEI CONTI

Dr.ssa Wilma Adele Mascarino



COMUNE DI BALZOLA
Provincia di Alessandria

REGOLAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE
ALL'I.R.P.E.F.

APPROVATO CON DELIBERAZIONE
DI CONSIGLIO COMUNALE N. 13 DEL 26/7/2013

INDICE

1	AMBITO DI APPLICAZIONE	3
2	ORGANO COMPETENTE	3
3	SOGGETTI RESPONSABILI	3
4	ESENZIONI	3
5	CRITERI DI CALCOLO	4
6	MODALITA' DI VERSAMENTO	4
7	DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	4

Art. 1

AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare attribuita ai Comuni ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. 446/1997 ed ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. 360/1998, disciplina in via generale il procedimento della variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Art. 2

ORGANO COMPETENTE

1. Organo competente a deliberare la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è il Consiglio Comunale con propria deliberazione da adottarsi entro il termine di approvazione del Bilancio di Previsione, sia esso stabilito con legge o differito con altro provvedimento.
2. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 per cento punti percentuali.
3. In sede di prima applicazione, la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale IRPEF, nonché le esenzioni, sono approvate dal Consiglio Comunale, con la medesima deliberazione di approvazione del presente Regolamento.
4. Le deliberazioni di cui ai comma 1 e 3 sono pubblicate, oltre che all'albo pretorio, sul sito informatico individuato dal Capo del Dipartimento per le politiche fiscali dell'Economia e delle Finanze e sul sito internet del Comune.

Art. 3

SOGGETTI RESPONSABILI

1. Responsabile della gestione del procedimento di variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è il Responsabile del Servizio Tributi. In ordine agli adempimenti consequenziali all'adozione della delibera di variazione può provvedere, anche tramite un diverso responsabile del procedimento da lui stesso nominato.
2. Responsabile in ordine al procedimento di verifica e riconoscimento delle esenzioni, eventualmente stabilite, è il Responsabile del Servizio Tributi.
3. Il Responsabile del Servizio Tributi provvede, inoltre, alla liquidazione degli eventuali rimborsi, previa necessaria istruttoria, nel rispetto dei termini di decadenza previsti dalla normativa vigente.

Art. 4

ESENZIONI

1. Nel rispetto degli equilibri generali di Bilancio, il Consiglio Comunale, con la medesima deliberazione di variazione dell'aliquota di compartecipazione, può prevedere delle soglie di esenzione nei confronti dei cittadini che posseggano specifiche situazioni reddituali.

2. A tal fine nella determinazione della soglia di esenzione si terrà conto del reddito dichiarato nell'anno di riferimento, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta.

3. L'esenzione verrà riconosciuta a coloro che saranno in possesso delle situazioni che, anno per anno, l'organo competente stabilirà sulla scorta di quanto eventualmente previsto al comma 1.

4. L'esenzione opera come soglia e non come franchigia, per cui i titolari di redditi complessivi ai fini IRPEF superiori al limite stabilito dovranno corrispondere l'addizionale sull'intero e non solamente sulla parte eccedente tale valore - soglia..

Art. 5

CRITERI DI CALCOLO

1. L'addizionale è determinata applicando al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta, l'aliquota deliberata dal Comune come previsto dal precedente art. 2 ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito di cui all'articolo 165 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi), nel rispetto delle vigenti normative.

Art. 6

MODALITÀ DI VERSAMENTO

1. Il versamento dell'addizionale in oggetto dovrà essere effettuato in acconto e a saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche così come stabilito dai commi 4 e 5 dell'art. 1 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360.

Art. 7

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

2. Il presente regolamento entra in vigore il 1/01/2013.

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to BERGOGLIO Gianfranco

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ZURLO dott. Alberto

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata , in data odierna , per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32 , comma 1 , della legge 18 giugno 2009 , n. 69) .


Li 30/7/2013

IL RESPONSABILE DELLE
PUBBLICAZIONI
F.to GILARDINO Camilla

Copia conforme all'originale rilasciata in carta libera per uso amministrativo.

Li 30/7/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
ZURLO dott. Alberto



ESTREMI DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _____ per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione nel sito web istituzionale di questo Comune (art. 134 - 3° comma - D. Lgs. n. 267/2000)

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi art. 134 - 4° comma - D. Lgs. n. 267/2000 .

Li 30/7/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to ZURLO dott. Alberto